



TRIBUNALE DI ANCONA

SEZIONE PENALE

Conversione sequestro preventivo

Il Tribunale di Ancona, composto da sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Edi Ragaglia Presidente *rel.*

Dott. Pietro Merletti Giudice

Dott.ssa Francesca Pizzi Giudice

Letta l'istanza di conversione del sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale Ancona in data 24.11.2014 a carico della società _____, successivamente dichiarata fallita, ex art. 321 c.p.p. e artt. 19 e 53 D. Lgs 231/2001, qui proposta dall'Avv. Massimiliano Belli, in qualità di difensore e procuratore del fallimento

_____ diretta a richiedere al Tribunale di : “ *autorizzare il trasferimento dei beni immobili attualmente in sequestro alle somme di denaro ricavate dalla vendita del compendio aziendale _____, all'esito della procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'art. 105 LF che verrà opportunamente autorizzata dal giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di Ancona, con le modalità di accantonamento delle stesse che riterrà di indicare, disponendo che nel relativo bando sia previsto che la proprietà dei beni verrà trasferita libera dal suddetto vincolo, per effetto della cancellazione dello stesso all'atto del pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario*”;

Rilevato che nell'istanza si dà atto:

- che i beni immobili attualmente gravati da sequestro concorrono a comporre il compendio aziendale della fallita _____
- che l'azienda, in pendenza della procedura fallimentare, è attualmente condotta in affitto _____ in forza di contratto stipulato in data 06/02/2019 è prorogato fino alla data del 31/03/2022;
- che la procedura fallimentare, al fine di realizzare l'attivo, ha interesse a procedere alla vendita dell'azienda e quindi ad alienare anche i beni immobili gravati dal sequestro;
- che, a tal fine, la curatela fallimentare ha provveduto ad acquisire in data 20/10/2021 un aggiornamento della relazione di stima del compendio aziendale di cui fanno parte anche i beni attualmente in sequestro;
- che il valore dell'intera azienda è stata indicato, alla data del 20/10/2021, in un valore minimo di 10.423.390,96 Euro;
- che sono state acquisite dalla curatela fallimentare manifestazioni di interesse all'acquisto dell'azienda e ad oggi sono pervenute manifestazione di intento per l'importo di sei milioni di euro;

- che una proficua alienazione del compendio aziendale consentirebbe di preservare il valore dello stesso sia nell'interesse generale della massa dei creditori sia in quello particolare dell'autorità giudiziaria per la prevista finalità;
- che tutte le manifestazioni di intento sono condizionate alla possibilità che l'acquisto si perfezioni libero da vincoli ed in particolare dal sequestro e dalle eventuali conseguenze della confisca disposta con la sentenza che ha definito il primo grado di giudizio;
- che la vendita dell'azienda avverrà previa autorizzazione del giudice delegato ai fallimenti presso il tribunale di Ancona mediante apposita procedura competitiva ex articolo 105 legge fallimentare.

Acquisito il prescritto parere del Pubblico Ministero, nel caso espressosi favorevolmente alla sostituzione dei beni immobili attualmente soggetti a vincolo reale con la somma di denaro ricavato dalla vendita del complesso aziendale da parte della curatela, condizionato all'adozione di ogni misura idonea volta a garantire che il trasferimento del vincolo e la sostituzione del bene oggetto di sequestro avvenga prima del dissequestro degli immobili e del trasferimento del pieno diritto di proprietà in capo all'aggiudicatario, nonché all'adozione di cautele e di misure necessarie a garantire che la sostituzione dei beni oggetto di vincolo reale non comporti una decurtazione della garanzia per cui è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, considerato a tal fine che il valore degli immobili, oggetto di perizia di stima è stato valutato in complessivi euro 7.127.800 e il valore del complesso aziendale della _____ è stato stimato in un valore ricompreso tra euro 10.423.390,36 e 10.991.660,55 .

Il Tribunale rileva preliminarmente in fatto:

- che in data 24/11/2014 era stato emesso dal GIP del Tribunale di Ancona decreto di sequestro preventivo ex artt. 321 c.p.p. e 19 e 53 D Lgs 231/2001 nei confronti della società _____, nel procedimento penale RGNR 10283/2012 - RG Mod 1578/ 2016 che vedeva la società indagata per l'illecito amministrativo di cui all'art 24 *ter* comma 2 D Lgs. 231/2001 in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 416, commi 1,3 e 5 c.p. aggravato ex artt. 3 e 4 L. 146/2006;

- che il decreto del GIP ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente sino all'ammontare di €. 5.710.920,00 sui beni della società:

- 1) *sulle somme di denaro, sui titoli o su beni presenti in cassette di sicurezza, conto depositi azionari e simili intestati o comunque riconducibili alla stessa;*
- 2) *sui beni immobili di proprietà;*

- che il sequestro è stato eseguito, in ragione dell'individuazione dei beni operata dallo stesso GIP, sia sulle somme di denaro giacenti sui conti correnti intestati alla società, sia sui beni immobili che compongono il complesso aziendale della _____ sito in _____

- che l'esecuzione del sequestro non ha interessato l'intero complesso aziendale della società _____, ma solo il denaro e il compendio immobiliare della società;

- che, successivamente, in data 17-24.7.2017 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo e in data 27.11.2017 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Ancona;

- che, in data 12.07.2021, con sentenza n. 1260/2021 depositata il 06/10/2021, il Tribunale di Ancona ha condannato la società _____ per l'illecito amministrativo di cui all'art 24 *ter* co. 2 D Lgs 231/2001, in relazione al delitto di cui all'articolo 416, commi 1, 3 e 5 c.p., esclusa

l'aggravante della transnazionalità, al pagamento della sanzione pecuniaria per quote, nonché ha ordinato la confisca del profitto del reato anche per equivalente sino alla concorrenza di euro 167.884.830,00 (profitto individuato nel corrispettivo reale ricevuto per l'immissione in commercio dei lavoratori nel mercato parallelo europeo, importo quantificato sommando il prezzo ricavato da ciascuna spedizione illecita e il valore delle accise e dell'IVA evasa - sentenza Trib. Ancona n. 1260/2021);

- che a fronte dell'iniziale sequestro preventivo sino all'ammontare di €. 5.710.920,00, se pur con sentenza non ancora definitiva, risulta allo stato, ordinata la confisca per un importo pari a €. 167.884.853,00.

Ciò premesso, preliminarmente va rilevata la competenza del giudice adito, posto che l'istanza è stata proposta in pendenza dei termini di impugnazione della sentenza di primo grado, quando il fascicolo era ancora presso questo giudice, non trovando nel caso applicazione il comma 1 ter dell'art 104 bis, disp. att. c.p.p. per non aver il sequestro interessato l'azienda e per non esser stato nominato un amministratore giudiziario per la custodia.

Nulla questio sul riconoscimento della legittimazione in capo al curatore del fallimento a proporre istanza di conversione del sequestro disposto in vista di una futura confisca obbligatoria che ha attinto i beni della società fallita, quindi ancora di proprietà di quest'ultima, se pur mai entrati formalmente a far parte dell'attivo, per essere intervenuto il vincolo cautelare prima della dichiarazione di fallimento. Principio mutuabile, a maggior ragione, dalla riconosciuta legittimazione in capo al curatore a proporre addirittura richiesta di revoca e impugnazione dei provvedimenti cautelari reali nell'ipotesi in cui gli stessi siano stati disposti antecedentemente alla dichiarazione di fallimento (Cass. SU n. 45936/2019), rilevandosi per altro che il riferimento cronologico segnato dalla posteriorità o meno del vincolo ablativo rispetto alla dichiarazione di fallimento era stato già positivamente valutato da numerosa giurisprudenza di legittimità che aveva riconosciuto la legittimazione in capo al curatore fallimentare, ove il vincolo cautelare fosse successivo alla dichiarazione di fallimento, in quanto lo spossessamento a favore della curatela era già intervenuto e i beni erano gestiti dalla procedura, ravvisando per altro un interesse apprezzabile in capo alla procedura in ragione della funzione pubblicistica da questa perseguita. (Sez. 6, n. 37638 del 13/02/2019, Fallimento Radio Tele Europa s.r.l.; Sez. 3, n. 17749 del 17/12/2018, dep. 2019, Casa di cura Trusso s.p.a., Rv. 275453; Sez. 3, n. 47737 del 24/09/2018, Fallimento Paninvest s.p.a., Rv. 275438; Sez. 3, n. 45578 del 6/06/2018, Fallimento Laziale RE.MA .PRI s.n.c.)

Procedendo nel merito.

Il sequestro, operato ai sensi dell'art. 53 in relazione all'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, è stato disposto in prospettiva della futura confisca, anche per equivalente, del prezzo e del profitto del reato e successivamente è intervenuta sentenza, ancorché non ancora definitiva, che ne ha statuito la confisca.

In tema di responsabilità da reato degli enti collettivi la confisca del profitto del reato, prevista dagli artt. 9 e 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, si configura come sanzione principale, obbligatoria ed autonoma. L'art. 9, com.1 lett. c) prevede la confisca come sanzione, il cui contenuto e i cui presupposti applicativi sono precisati nell'art. 19/1°, che testualmente recita: *"Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato..."*.

Il secondo comma di quest'ultima disposizione autorizza la confisca anche nella forma per equivalente, replicando lo schema normativo di disposizioni già presenti nel codice penale o in leggi penali speciali. Chiara, quindi, la configurazione della confisca come sanzione principale,

obbligatoria e autonoma rispetto alle altre pure previste nel decreto in esame". Già, Cass Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008

In ragione della natura sanzionatoria e dell'obbligatorietà della confisca, il Tribunale aveva riservato la decisione, su precedente istanza di dissequestro presentata sempre dalla curatela, in data 30.7.2020, integrata in data 22.9.2020, all'esito del giudizio di merito.

E', infatti, escluso che possa procedersi al dissequestro ove i beni siano stati sottoposti a vincolo cautelare reale in vista di una confisca obbligatoria.

Il principio di prevalenza della misura cautelare del sequestro ai fini della futura confisca obbligatoria è stata da ultimo ribadita anche nell'art. 317 del nuovo Codice della crisi, ancorché non entrato ancora in vigore, prevede all'art 320 espressamente la legittimità del curatore alla richiesta di riesame, appello e ricorso per cassazione avverso il decreto di sequestro e le relative ordinanze, sancendo il principio di prevalenza delle misure cautelari reali e della disciplina della tutela dei terzi contenute nel Libro I, titolo IV del D.Lgs. n. 159/2011 rispetto alle procedure concorsuali, quanto al sequestro preventivo penale strumentale alla confisca disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p. (tra cui rientrano i sequestri per responsabilità degli enti), escludendola solo per il sequestro preventivo penale "impeditivo" (art. 321, comma 1, c.p.p.) e per il sequestro penale conservativo (art. 316 c.p.p.).

Il problema qui all'esame non investe la questione del dissequestro di beni, che sarebbe già risolta secondo quanto appena sopra detto, bensì la diversa, ma del pari connessa questione, se sia consentito, restituire il bene di una società ritenuta autrice e responsabile dell'illecito contestato, quindi oggetto di confisca obbligatoria, ancorché con sentenza non definitiva, alla curatela, terzo estraneo al reato, trasferendo il vincolo cautelare dal bene al suo valore, ove il sequestro abbia, per altro, espressamente previsto l'apprensione di quel bene.

Procedendo all'esame della questione prospettata, va rilevato che ancorché la confisca, una volta definitiva, appone un sigillo di indisponibilità sui beni prima sequestrati, con valenza *erga omnes*, quindi in contrasto con un'eventuale procedura di liquidatoria che blocca l'attività del curatore, non vi è preclusione affinché il bene confiscato sia successivamente riammesso dallo Stato sul mercato, ove non sussistano divieti oggettivi o limitazioni normative (ad es. le disposizioni del codice antimafia che prediligono forme di destinazione dei beni alla loro alienazione).

Nel caso in esame, il sequestro e la confisca sono finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti economici sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, così l'ottica dell'effetto ablativo è individuabile nel garantire l'effetto recuperatorio dell'illecito profitto. *«La confisca assume, più semplicemente, la fisionomia di uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti - appunto economici - sono comunque andati a vantaggio dell'ente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecito»*. (ex multis Sez. U, n. 26654 del 27/03/2008, Impregilo-Fisia Impianti; Sez. 2, n. 9829 del 16/02/2006, Miritello, Rv 233373; Sez. 6, n. 34505 del 31/05/2012, Codelfa).

Il giudice penale, chiamato a compiere una valutazione comparativa tra le ragioni afferenti alla pretesa punitiva dello Stato e le esigenze tutelate dalla procedura concorsuale e segnatamente quelle dei creditori in buona fede, sarà pertanto tenuto a valutare che non sussistano divieti di legge all'immissione di quei beni in circolazione e che non venga diminuita la garanzia patrimoniale rappresentata dal patrimonio della società sottoposto al vincolo ablativo in vista della successiva devoluzione allo Stato del bene o del suo valore.

Per come già detto, poiché la confisca non è diretta a sottrarre dalla libera disponibilità o circolazione del bene attinto dal provvedimento di sequestro, bensì a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato-presupposto, assicurando il recupero dell'illecito profitto conseguito dalla società nelle more dichiarata fallita, il recupero dello squilibrio può essere ben realizzato anche acquisendo il valore ricavato dall'alienazione dell'immobile sequestrato.

Appare senz'altro di effetto immediato che incamerare somme di denaro corrispondenti al valore di un bene, per altro soggetto a deprezzamento, sia per effetto del trascorrere del tempo, sia perché il bene potrebbe perdere di appetibilità economica ove svincolato dall'attività aziendale a cui è deputato, appare elemento certamente valutabile sotto un profilo puramente fattuale di convenienza.

Il trasferimento del vincolo, dal bene al denaro ricavato dalla sua vendita, non confligge con la natura sanzionatoria della confisca, anzi realizza tempestivamente quell'effetto recuperatorio proprio a cui è deputata, per come sopra detto.

Né vi è altresì di ostacolo la natura del bene o preclusione normativa, non è dato ravvisare alcun divieto di restituzione dell'immobile alla curatela, non trattandosi di un bene in sé pericoloso o di cui ne è vietata l'alienazione /o il trasferimento a terzi, né vi è, altresì, il rischio di incorre nel pericolo che l'autore dell'illecito possa rientrarne nella sua disponibilità (il fallimento ha già operato lo spossessamento in favore della curatela soggetto terzo e le regole che saranno individuate dal giudice fallimentare per le modalità della vendita, anche attraverso procedura competitiva, forniscono adeguate garanzie di cautela sotto tale profilo).

Nella valutazione degli interessi contrapposti, appare certamente fattore meritevole di apprezzamento da parte del giudice penale anche la considerazione che il trasferimento del vincolo ablativo dall'immobile della società - identificabile nello stabilimento ove viene esercitata l'attività d'impresa, nella specie la lavorazione di tabacchi - al ricavato dalla sua vendita, consentirebbe, da un lato, alla curatela fallimentare di procedere a liquidare l'intera azienda, ivi comprendendovi anche l'unità immobiliare, con evidente beneficio economico in capo ai creditori e, tra questi, allo Stato, insinuato al passivo, per crediti erariali e previdenziali, con grado privilegiato, futuro destinatario diretto del riparto delle somme ricavabili da quell'operazione; dall'altro, la conversione non scalfisce il principio di prevalenza della misura cautelare reale rispetto alla disciplina della tutela dei terzi, non essendovi dubbio alcuno che le somme ricavate dall'alienazione di quei beni, all'esito delle operazioni di vendita, sarebbero immediatamente incamerate dallo Stato mediante versamento al FUG.

In ragione di quanto esposto non deve ritenersi preclusa la possibilità di operare la richiesta di conversione del sequestro, trasferendo il vincolo cautelare reale dall'immobile originariamente individuato in fase di esecuzione del sequestro preventivo disposto dal GIP al valore del ricavato della vendita.

Affermata, in via di principio, l'ammissibilità della richiesta qui avanzata dalla curatela, devono essere affrontate le ulteriori questioni che attengono alla individuazione del valore della conversione e di come procedere alla sua esecuzione.

Il sequestro è stato inizialmente disposto sino all'ammontare della somma di €. 5.710.920,00; la successiva confisca a carico della società, attualmente fallita, è stata quantificata nella somma di €. 167.884.853.

Ancorché il sequestro sia stato emanato per un importo di molto inferiore rispetto a quello poi fatto oggetto di confisca (ancora non definitiva), è certo che il vincolo apposto su quel bene espressamente

individuato: “*beni immobili di proprietà* della società _____, costituiva ab origine e costituisce ancor più oggi garanzia patrimoniale per il recupero del profitto illecito da confiscare. Di conseguenza in sede di conversione non potrà non essere considerato che poiché il sequestro ha interessato un ben preciso e individuato compendio immobiliare, l’intero ricavato dalla sua alienazione dovrà essere vincolato, in quanto destinato a garantire la maggiore somma oggi ritenuta confiscabile.

L’attuale valore di stima del compendio immobiliare, parametrato agli attuali valori di mercato, risulta notevolmente inferiore a quello originariamente indicato, con conseguente notevole riduzione della garanzia patrimoniale originariamente considerata. L’aggiornamento della perizia indica, ad oggi, un valore degli immobili pari a €. 7.128.800,00, a fonte, di quello iniziale, di €. 17.822.000,00 (valore stimato in caso di vendita forzata in €. 12.475.000,00), quindi un valore ridotto del 60%, destinato a garantire una confisca di 167 milioni di euro.

Evidente è la sproporzione tra importo passibile di confisca e il valore dei beni che ne costituiscono la garanzia, beni il cui valore di stima in vista della futura alienazione è per altro negativamente condizionato dal valore della azienda _____ li cui costituiscono parte necessaria (si tratta in prevalenza di un manufatto industriale e di alcuni accessori immobiliari strettamente connaturati e funzionali, nonché di alcuni appartamenti che potrebbero avere autonoma destinazione. Mentre, infatti, il valore di mercato dell’azienda beneficia della presenza di quella particolare struttura immobiliare, (come è stato per altro rilevato dalla stessa curatela che ha evidenziato l’impossibilità di alienare l’azienda scevra dalla sua componente immobiliare), il valore immobiliare (stabilimento, appartamenti ecc) risulta, al contrario, influenzato dalla specificità dell’attività d’impresa ivi svolta e nel valore finale finiscono per incidere anche le componenti di redditività negativa dominate dalla specificità e particolarità del settore di mercato in cui opera e dall’attuale situazione economica.

Proprio nella consapevolezza del rischio della riduzione della garanzia, la curatela si è resa disponibile ad accantonare in via prudenziale l’intero ricavato della vendita del compendio aziendale della fallita e il PM, nel suo parere, ha previsto che il pezzo integrale della vendita del complesso aziendale della fallita, quindi tutto il ricavato conseguente all’alienazione dell’azienda ivi compreso il valore anche della parte mobiliare, sia accantonato per l’intero e non distribuito, a garanzia delle statuizioni di confisca, e che l’intero somma sia versata con contestualità, dalla curatela del fallimento _____ su di un conto corrente appositamente aperto dalla curatela ed intestata al FUG e immediatamente assoggettato a sequestro preventivo in modo da garantire il soddisfacimento di quanto ordinato con la sentenza.

Poiché non è, ad oggi, oggetto di sequestro il compendio aziendale per la parte mobiliare, deve chiedersi se, in sede di conversione, sia consentito al giudice penale, così come offre la curatela e come richiede il PM, estendere il vincolo di indisponibilità all’intero importo ricavato dalla vendita del complesso aziendale, ricomprendendovi quindi oltre al ricavato del compendio immobiliare, anche quello mobiliare (immobilizzazioni materiali e immateriali) e valori dell’avviamento in assenza di un’espressa richiesta di sequestro per i beni inizialmente non ricompresi nell’iniziale provvedimento ablativo.

La domanda assume un tono puramente retorico, perché è certo che ciò non sia possibile. La conversione consiste in una sostituzione, nel caso, del bene in sequestro con il valore di realizzo della sua alienazione, non può certo determinare un ampliamento dell’oggetto stesso dell’apprensione estendendolo anche al ricavato della vendita dell’azienda non originariamente attinta dall’originario sequestro, disposto solo sulle somme di denaro e sui beni immobili.

Allo stato non è quindi percorribile la strada indicata dalla curatela e dal PM di estendere il vincolo all'intero valore ricavato dal complesso aziendale ivi ricompreso quello ricavato dal realizzo della vendita dei beni aziendali in assenza, in via mediata, di una richiesta e dell'emanazione di un provvedimento di sequestro preventivo esteso anche a quei beni, unico strumento che consentirebbe di vincolare anche il ricavato dalla vendita anche della componente mobiliare (beni immobili avviamento ecc.).

Va qui osservato che l'imposizione di un obbligo di mero accantonamento, come prospettato dalla curatela e dallo stesso P.M., non realizzerebbe mai, di per sé, idonea ed efficace garanzia in vista della definitività della confisca. Anche ove le somme venissero accantonate e non distribuite, in attesa della definitività della confisca, le stesse non potrebbero mai essere immediatamente incamerate dallo Stato. In assenza di un preventivo vincolo cautelare reale sulle somme, non vi è alcuna prevalenza delle ragioni dello Stato rispetto alle ragioni della curatela, esse potranno essere destinate allo Stato solo all'esito di un processo esecutivo penale attraverso un'insinuazione, per altro tardiva, al passivo del fallimento, ove ancora aperta la procedura e, in ragione di quel titolo, il credito, assistito dal grado di privilegio che gli compete, artt. 2768 2778 c.c., grado per altro peggiore rispetto ad altre ragioni di credito, potrà essere eventualmente soddisfatto solo nei limiti di un residuo di capienza dell'attivo realizzato, non essendo per altro previsto, nelle more, alcun obbligo di accantonamento per la curatela che dovrà procedere secondo le regole procedurali ivi previste.

Nel determinare il valore della conversione, muovendo dalla constatazione che l'intero complesso aziendale, comprensivo dei valori sia del compendio immobiliare sia di quello mobiliare, quest'ultimo costituito sia dai macchinari, magazzino ecc, sia dai beni immateriali e dal valore dell'avviamento, è stato stimato in un valore medio di €. 10.674.460,55, e che il valore della componente immobiliare è stimato in €.7.128.800, tale importo rappresenta il valore minimo dell'importo della conversione.

Ove la vendita dell'intero complesso aziendale (immobili e parte mobiliare) realizzi un prezzo superiore a quello di stima, all'esito di procedura competitiva, la individuata proporzione tra valore immobiliari e mobiliari (pari a circa 2/3 dell'intero valore), dovrà essere considerata riferibile alla parte immobiliare e quindi assoggettata al vincolo di indisponibilità da parte della curatela.

Vanno affrontati ulteriori problemi di raccordo con la procedura fallimentare quanto alla fase di esecuzione del provvedimento di sequestro e al momento del trasferimento del vincolo cautelare dal bene alle somme incamerate, presupponendo l'operazione prospettata un'esecuzione differita dell'efficacia del provvedimento, subordinato al momento in cui il prezzo, all'esito della procedura competitiva di individuazione dell'acquirente, verrà versato da parte dell'aggiudicatario e di conseguenza incamerato dalla procedura.

Solo dopo l'intervenuto versamento del prezzo in un conto intestato al FUG potrà procedersi alla cancellazione della trascrizione pregiudizievole del sequestro sui beni immobili ordinando al Conservatore tale formalità con esonero di responsabilità.

P.Q.M.

Dispone la conversione del sequestro preventivo disposto dal GIP Tribunale di Ancona con provvedimento del 24.11.2014, limitatamente alla parte eseguita sugli immobili della Società
così come indicati e individuati
nella nota di trascrizione _____, ordinando la
sottoposizione a vincolo cautelare reale delle somme ricavate dalla vendita del compendio

immobiliare, all'esito della procedura competitiva autorizzata dal Giudice Delegato del Tribunale di Ancona nella procedura


Subordina e condiziona l'efficacia della autorizzata conversione del sequestro al preventivo versamento della somma di €. 7.128.800,00, o della maggiore somma ricavata dall'alienazione del compendio immobiliare nei termini indicati in parte motiva, su di un conto vincolato intestato al FUG recante l'indicazione: somme sottoposte a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., artt. 19 e 53 D.Lgs. 231/2011, a carico della società - Procedimento penale RGNR 10283/2012 - R.Mod.16 N. 1578/2016.

Autorizza, all'esito, il Conservatore dei Registri Immobiliare, al quale il Giudice delegato darà comunicazione dell'intervenuto integrale versamento del prezzo e del suo deposito in un conto vincolato presso il FUG, a procedere alla cancellazione della trascrizione del sequestro con esonero da ogni responsabilità.

Delega per l'esecuzione il PM con facoltà di sub delega.

Ancona 31.1.2022

I Giudici
Pietro Tomlini
Giuseppe Pro

Il Presidente


DEPOSITATO NELLA CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ANCONA
Oggi il 8/02/2022
dal Collegio
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Nadia Palazzo



TRIBUNALE DI ANCONA
CANCELLERIA PENALE
(Tel. 0715062119 – Fax. 0715062111)

Procedimento penale N.° 10283/12	Registro Tribunale n. 1578/16
Giudice	COLLEGIO BETA
Procedimento penale c/	

AL P.M. PER ESECUZIONE

Si trasmette, come disposto dal Collegio Penale Presidente Dott. E. Ragaglia,
copia conforme dell'ordinanza di conversione di sequestro preventivo,
inerente il fascicolo a carico della Società Manifattura Italiana Tabacco spa,
per l'ESECUZIONE con facoltà di subdelega.

Ossequi,

Ancona, li martedì 8 febbraio 2022

PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di ANCONA
- 8 FEB. 2022
Depositato ore *10.52*
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Claudia Petrelli

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Nadia PALAZZO

h TO